



COMUNE DI BAGNI DI LUCCA

Provincia di Lucca

Prot. n.

ORDINANZA N. 66 2013

Oggetto : ORDINANZA PER LA TUTELA DEL NOMADISMO E DELLA STANZIALITA' DEGLI INSETTI PRONUBI ED IMPOLLINATORI.

IL SINDACO

PREMESSO che il settore apistico sta subendo un incremento notevole sull'intero territorio Provinciale ed oltre;

Che negli ultimi anni oltre ai cambiamenti climatici e alla numerose patologie che hanno colpito e che continuano a colpire le api, si è aggiunto il fenomeno di nomadismo;

Che la ricchezza di piante di robinia sul nostro territorio, che grazie alle caratteristiche climatiche e geografiche fiorisce abbondantemente, fa aumentare a dismisura il fenomeno del nomadismo delle api;

Che il fenomeno di nomadismo, seppur previsto dalle disposizioni di legge, se non gestito e adeguatamente controllato comporta un aumento dei fenomeni legati alle malattie delle api, e con trasmissione agli apiari locali, che grazie alla politica sanitaria effettuata dall'AUSL e dalla ex Comunità Montana negli ultimi anni, sono comunque sotto parziale controllo;

Considerato pertanto la potenziale pericolosità dell'introduzione o della persistenza di malattie relative, segnatamente della varroasi, la peste americana e la peste europea delle api;

Attesa la necessità della salvaguardia dell'efficacia dei trattamenti profilattici relativi a tali parassitosi, in particolar modo per gli apiari presenti all'interno del territorio comunale al fini di limitare la proliferazione di malattie;

Visto Il DPR 8 febbraio 1954, n. 320 relativo al regolamento di Polizia Veterinaria;

Visto il D.M. 4 dicembre 2009 recante disposizioni sull'anagrafica apistica;

Richiamata la Legge 24 dicembre 2004 n. 313;

Richiamata la Legge Regionale 21 del 29/04/2009;

Richiamato inoltre il R.D. n. 614 del 17/03/1927;

Allo scopo di assicurare all'agricoltura l'indispensabile attività pronuba delle api e degli insetti sia stanziali che nomadi nella fecondazione dei fiori;

Tenuto conto delle molteplici segnalazioni e delle annuali comunicazioni del nomadismo di insetti pronubi e impollinatori;

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

1. Che ad ogni apiario, sia esso nomade o stanziale, sia apposto uno o più cartelli sugli stessi o nelle immediate vicinanze , con caratteri e dimensioni tali da essere letti a

debita distanza e resistenti agli agenti atmosferici, al fine dell'immediata individuazione dell'alveare e dell'apicoltore, secondo le normative.

2. Che ogni postazione di alveari deve avere un apposito contenitore per l'abbeveraggio delle api.
3. Che tutti gli alveari situati nel territorio del Comune di Bagni di Lucca devono essere collocati a **NON MENO** di 10 (dieci) **METRI** da strade di pubblico passaggio e a **NON MENO** di 5 (cinque) metri da confini di proprietà pubbliche o private.
4. Che gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati, e in ogni caso a distanze tali da **NON** recare disturbo a persone o animali, prevenendo in tal modo eventuali pericoli da puntura degli insetti a tutela dell'incolumità pubblica.
5. Che la distanze tra apiari stanziali con più di 50 arnie e apiari nomadi con più di 50 arnie deve essere di almeno 3 km.
6. Che nel conteggio del numeri di apiari si sommano gli alveari che lo stesso apicoltore ha riposto nel raggio di 1 km.
7. Che tutti gli apiari Nomadi presenti sul territorio del Comune di Bagni di Lucca devono essere ritirati entro il mese di Luglio.
8. Che entro il mese di Luglio devono essere asportati tutti i melari dalle arnie stanziali presenti sul territorio comunale, al fine che ciascun apicoltore proceda ai necessari trattamenti contro la varroasi e le altre malattie.
9. Che **CIASCUN** proprietario di alveari che volesse praticare il **NOMADISMO** sul territorio di questo Comune **DEVE OBBLIGATORIAMENTE**, oltre che rispettare quanto indicato dalle disposizioni normative, inoltrare la seguente documentazione al Comune di Bagni di Lucca Ufficio SUAP ed esattamente:

- la **DATA DI IMMISSIONE** in territorio comunale delle arnie, con indicazione, presunta, del **GIORNO** e del **MESE** di arrivo;
- il **NUMERO ESATTO DELLE ARNIE** che si intendono collocare;
- la **DENOMINAZIONE** della Via, della Strada o della Località dove vengono posizionate le arnie ed il relativo identificativo catastale;
- i **DATI PRECISI DEL PROPRIETARIO** del fondo utilizzato (nome, cognome, data di nascita e residenza);
- la **DICHIARAZIONE DI ASSENSO** da parte del proprietario del fondo alla collocazione delle arnie, firmata e datata;
- la **DATA DI PARTENZA** delle arnie con indicazione, presunta, del **GIORNO** e del **MESE** - comunque **NON** posteriore al mese di Luglio;
- la certificazione sanitaria degli alveari;
- la conoscenza e il formale impegno al rispetto del termine massimo di stazionamento (mese di Luglio di ogni anno);

Al fine della comunicazione di nomadismo di cui al punto precedente dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica approvata da questa Amministrazione e reperibile sul sito internet del Comune di Bagni di Lucca www.comunebagnidilucca.it

NON è ammesso l'utilizzo di modulistica sostitutiva.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito internet di Questo Comune, all'Albo Pretorio, inoltrata al C.F.S. di Zona, all'AUSL n. 2, alle Associazioni agricole e di apicoltori a livello regionale, ed inoltre dandone la massima diffusione a mezzo stampa locale

FA PRESENTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza si applicano le **sanzioni amministrative pecuniarie da € 25.00 ad € 500.00** ex art. 7/bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267, salvo le ulteriori sanzioni previste dalle leggi sul settore apistico.

Tutti i soggetti a cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Bagni di Lucca, li 25/05/2013

IL SINDACO
Dott. Massimo Adriano Betti

